

PROTEZIONE CIVILE
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNI DI

Via Martiri della Libertà 34. - 15012 BISTAGNO - C.O.M. 17 - AL

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto del regolamento

I Comuni di _____,

nell'intento di tutelare la

popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuite da: Legge 24.02.1992 n. 225, Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112, Legge Regionale 26.04.2000, n. 44 e Legge Regionale 14.04.2003, n. 7, assicura lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di una struttura Intercomunale permanente di Protezione Civile formata da:

- a) un Comitato Intercomunale di Protezione Civile;
- b) una Unità di Crisi Intercomunale;
- c) un Centro Operativo Misto.

La suddetta struttura affianca e supporta ciascun Sindaco, che rimane autorità di Protezione Civile nel proprio Comune, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 Scopo del presente regolamento

Scopo del presente regolamento è quello di ottimizzare e regolamentare gli interventi di una struttura operativa agile e permanente, in materia di Protezione Civile, in caso di eventi calamitosi, e di avviare attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

COMITATO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3 Comitato Intercomunale di Protezione Civile

Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile, che dura in carica per la durata dell'intero mandato elettorale, è composto da:

Il Presidente o suo delegato;

I Sindaci dei Comuni aderenti al C.O.M. 17 o loro delegati.

Il Presidente è nominato dal Comitato tra i propri componenti e dura in carica un anno dalla data del provvedimento di nomina.

Art. 4 Compiti del Comitato Intercomunale di Protezione Civile

Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile, nel rispetto delle norme vigenti ha i seguenti compiti:

1. Garantire lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6 (prevenzione), 7 (pianificazione dell'emergenza), 8 (soccorso) e 9 (superamento dell'emergenza e primo recupero) della L.R. 7/2003.
2. Formulare proposte ed osservazioni, esprimere pareri, elaborare obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.
3. Assicurare l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui al comma 2, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.

Art. 5 Convocazione del Comitato Intercomunale di Protezione Civile

Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile è convocato dal Presidente o suo delegato, fatta eccezione per la prima convocazione alla quale provvede il Sindaco di Bistagno, con comunicazione anche telefonica, e si riunisce almeno due volte all'anno, oltre che nei casi di emergenza.

Art. 6 Attività del Comitato Intercomunale di Protezione Civile

Le attività del Comitato Intercomunale si articoleranno come segue:

1° Fase - Preparazione al rischio

1.1 Previsione

1.2 Prevenzione

1.3 Preparazione all'emergenza

1.4 Predisposizione di personale e mezzi per le operazioni di preallarme, allarme ed intervento

1.5 Coordinamento degli interventi degli Enti Locali, Territoriali ed Istituzionali

2° Fase - Il preallarme o la pre emergenza

2.1 Segnalazione tempestiva di situazioni pericolose

2.2 Sopralluoghi e ricognizioni

2.3 Attivazione del centro operativo misto (C.O.M.)

3° Fase - Allarme o emergenza

3.1 Convocazione d'urgenza del C.I.P.C.

3.2 Avvisi alla popolazione

4° Fase - Intervento

4.1 Acquisizione dati e notizie

4.2 Valutazione del fenomeno

4.3 Adozione delle misure di soccorso e di assistenza

4.4 Riduzione dei disagi alla popolazione

4.5 Ripristino condizioni di minima sussistenza.

Art. 7 Attribuzioni competenze

Spetta al C.I.P.C. programmare un'adeguata attività di informazione alla popolazione e di formazione e aggiornamento del personale addetto al servizio.

Art. 8 Costituzione dell'Unità di Crisi Intercomunale di Protezione Civile

E' istituita l'Unità di Crisi composta almeno da:

Un coordinatore;

Il responsabile della polizia municipale intercomunale, o un vigile dei Comuni associati, o un suo delegato, Un tecnico dipendente del C.O.M. 17 o di uno dei Comuni associati e potrà essere integrata con esperti o altre specifiche professionalità. (Almeno sei persone)

Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile, con proprio provvedimento, provvede entro 1 mese dall'adozione del presente regolamento, alla costituzione e nomina dell'Unità di Crisi Intercomunale.

Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della L.R. 7/2003, si avvale dell'Unità di Crisi Intercomunale, quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto.

Art. 9 Costituzione del Servizio di pronta reperibilità

Il Presidente del Comitato Intercomunale di Protezione Civile ed i componenti dell'Unità di Crisi devono garantire il servizio di pronta reperibilità.

CENTRI OPERATIVI MISTI C.O.M.

Art. 10 Struttura C.O.M.

I Centri Operativi Misti operano in via ordinaria con personale di supporto messo a disposizione dai Comuni che, nelle fasi di allertamento e di allarme, potrà essere integrato in relazione alle necessità, da ulteriori funzionari appartenenti ad Enti/Amministrazioni pubbliche o private.

Ciascun Centro Operativo Misto sarà di norma composto da :

Sindaco del Comune sede di C.O.M., o suo delegato, che lo presiede;

Funzionario della Provincia di Alessandria, Coordinatore;

Funzionario della Prefettura;

Sindaci dei Comuni appartenenti al C.O.M. o loro delegati;

Funzionario dei Vigili del Fuoco;

Rappresentante della Croce Rossa Italiana;

Ufficiale o Sottufficiale dei Carabinieri e/o Polizia di Stato; .

Funzionario del Magistrato per il Po e/o Funzionario del Servizio Opere Pubbliche Difesa Suolo;

Rappresentante S.S.R. - 118;

Responsabile Ufficio Tecnico del Comune sede di C.O.M.;

Responsabile Polizia Municipale sede di C.O.M.;

Rappresentante delle Associazioni di volontariato operanti presso il C.O.M.;

Rappresentanti Enti dei servizi tecnici essenziali;

Rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali;

Funzionario degli Enti/Organizzazioni interessate in base al tipo di rischio.

I Centri Operativi Misti svolgono i seguenti compiti:

Fornire tempestive informazioni all'Ufficio Provinciale di Protezione Civile e, se attivato, al Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), dislocando sul territorio personale dei Comuni e/o personale volontario, utilizzando anche le Associazioni del volontariato di Protezione Civile presenti nel territorio con le quali possono essere stipulate apposite convenzioni;

A tale scopo dovranno essere presidiati, nei vari assetti dell'allertamento e dell'allarme secondo le necessità, tutti i ponti e le zone ritenute più pericolose per la sicurezza degli abitati.

Fornire informazioni su modelli prestabiliti e con procedure concordate;

Adeguare e verificare anche con esercitazioni i propri moduli operativi con particolare riguardo ai sistemi di comunicazione ed alle pianificazioni comunali di emergenza;

Ricevere le disposizioni dal Servizio Provinciale di Protezione Civile e - se attivato - dal Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) e smistarle rapidamente ai Comuni di competenza ed al personale operante nei punti di vigilanza o nel teatro delle operazioni di soccorso. Coordinare le attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi;

Adottare tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare l'emergenza e necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi nell'ambito territoriale di competenza "C.O.M." (art. 72 L.R. 44/00 lettera b) (art. 72 L.R. 44/00 lettera d) (art. 72 L.R. 44/00 comma f).

Le Funzioni di Supporto del C.O.M. sono 14:

- 1) Tecnica e di Pianificazione
- 2) Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
- 3) Mass media ed informazione
- 4) Volontariato
- 5) Materiali e mezzi
- 6) Trasporto, circolazione e viabilità
- 7) Telecomunicazioni
- 8) Servizi essenziali
- 9) Censimento danni a persone e cose
- 10) Strutture operative s.a.r.

- 11) Enti locali
- 12) Materiali pericolosi
- 13) Logistica evacuati-zone ospitanti
- 14) Coordinamento centri operativi.

Art. 11 Organizzazione della sala operativa

La sala operativa, opportunamente attrezzata, è ubicata nel Comune di BISTAGNO, sede del C.O.M. n. 17.

Art. 12 Volontariato

In relazione anche al disposto della Legge Regionale 44/2000, Legge Regionale 7/2003 recanti norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, in aggiunta al personale dipendente del C.O.M. 17 e dei Comuni associati, si farà ricorso al volontariato che avrà la funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità.

Art. 13 Esercitazioni

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Presidente, o suo delegato, prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura intercomunale nelle esercitazioni e corsi di auto protezione programmati anche da organi Comunali, Intercomunali, Provinciali e Regionali della Protezione Civile.

EVENTI CALAMITOSI

Art. 14 Eventi calamitosi - Elencazione esemplificativa

Anche ai fini dell'organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente articolo, vengono elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio dei Comuni del C.O.M. n. 17:

- a) Rischio idrogeologico
- b) Rischio industriale e tecnologico
- c) Incidenti a vie e sistemi di trasporto
- d) Rischio nucleare
- e) Rischio sismico
- f) Incendi boschivi
- g) Rischio sanitario e veterinario
- h) Rischio terroristico
- i) Il rischio meteorologico
- j) Rischio ambientale.

Art. 15 Eventi calamitosi - Adempimenti

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio intercomunale, qualora assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata con l'intervento del personale tecnico del C.O.M. 17 e/o dei Comuni associati e quindi, intravedendosi situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Presidente, o suo delegato, provvederà con tutti i mezzi a disposizione ai primi interventi, avvisando la popolazione, e azionando appropriato sistema d'allarme, mediante le seguenti operazioni:

- a) dispone l'immediata convocazione dell'Unità di Crisi Intercomunale così come previsto dall'Art. 8;
- b) informa l'A.S.L. e l'A.R.P.A. per gli eventuali interventi di loro competenza;
- c) dispone l'attivazione della sala operativa di cui al precedente Art. 11;
- d) nel caso in cui la calamità non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del C.O.M. 17 e/o dei Comuni associati, chiederà l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia.

Art. 16 Inventario e custodia dei materiali

Tutti i materiali e i mezzi in dotazione alla struttura permanente di Protezione Civile possono essere utilizzati dai gruppi di volontari della protezione civile facenti parte il C.O.M. 17, per le attività di loro competenza, con assunzione in consegna da parte del responsabile del gruppo.

I materiali ed i mezzi verranno custoditi in appositi locali di deposito.

Art. 17 Piano Intercomunale

Il Piano Intercomunale di Protezione Civile elenca le risorse umane e i materiali per l'adempimento dei primi soccorsi.

Tale piano dovrà essere predisposto entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione a cura del comitato Intercomunale di cui al precedente Art. 3.

L'aggiornamento degli allegati al Piano succitato, da effettuarsi a cura dei Servizi Tecnici intercomunali ogni 12 mesi dalla data di approvazione dello stesso, non comportando modifica sostanziale al Piano, non sarà oggetto di approvazione da parte dei Consigli Comunali del C.O.M. 17.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nella sala operativa di cui al precedente art. 11.

I contenuti principali e promozionali del presente regolamento saranno resi noti alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 19 Notificazione del regolamento

Copia del presente regolamento sarà trasmesso al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia di Alessandria, quali organi di Protezione Civile.

Altra copia sarà trasmessa al Prefetto della Provincia di Alessandria.

Art. 20 Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme contenute nella Legge

24/2/92 n. 225, nella Legge n. 112/98, nella Legge Regionale 44/2000 e nella Legge Regionale 7/2003.

Art. 21 Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Bistagno,